ASSOCIATI & PARTNERS
Dottori Commercialisti | Revisori Legali | Avvocati

Roma Avellino Nola

Dott. Crescenzo Soriano
Dott. Vasco Michele

docenti, relatori, consulenti sul territorio nazionale
per enti privati, enti pubblici, imprese
enti.consulenza@gmail.com

DECRETO LIQUIDITA'

Le opportunità per le piccole e medie imprese, nonché per le persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. I relativi tassi di interesse con le commissioni bancarie dovrebbero variare, in base agli istituti bancari, tra lo 0,5% e l' 1%.

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8.8.2020, vigente dal 9.4.2020, reca, tra le altre, importanti disposizioni a favore delle e piccole e medie imprese, nonché per le persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

In particolare, l'articolo 13, avente ad oggetto "Fondo centrale di garanzia PMI", prevede che, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano una serie di misure per sostenere la liquidità di imprese e professionisti.

A tal fine, la lettera "m" dell'articolo 13, dispone che, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono ammissibili, previa dichiarazione autocertificata ex art. 47 DPR 445/2000, alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Per quanto sopra, occorre che tali finanziamenti, che comunque non devono essere superiori a 25.000,00 euro, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi, con un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, viene richiesta altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ex art. 47, DPR 445/2000.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresi' l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. Per tali operazioni finznziarie, il soggetto richiedente applica un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di “Rendistato”.

In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese viene concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione preliminare; a tal fine, il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del da parte del gestore del Fondo medesimo.